



**Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione delle strutture ricettive alberghiere**

*LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLI 29 E 31  
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”*

**Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 *“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”* le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

**Art. 2. DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE**

1. Ai sensi dell'articolo 29, e in sede di prima applicazione della legge regionale, le strutture ricettive alberghiere possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di:
  - a) Grand Hotel: l'albergo classificato con almeno cinque stelle;
  - b) Palace Hotel: l'albergo classificato con almeno quattro stelle;
  - c) Garnì o Meublè: l'albergo sprovvisto di ristorante;
  - d) Hotel di lusso: l'albergo classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'allegato B) del presente provvedimento;
  - e) Resort: la struttura ricettiva alberghiera classificata a quattro o cinque stelle, dotata di spazi verdi accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf;
  - f) Motel: albergo che fornisce alle autovetture, ai motocicli o alle imbarcazioni degli ospiti servizi di riparazione o di rifornimento carburanti;
  - g) Beauty farm: struttura ricettiva alberghiera che fornisce agli ospiti trattamenti estetici tramite l'attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29;
  - h) Residenza d'epoca alberghiera: struttura ricettiva alberghiera situata in un edificio oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*.
2. Con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, potranno essere considerate altre diverse denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, anche su proposta delle Associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, lett. f) della legge regionale n. 11/2013.
3. Resta confermata e conserva validità, ai sensi della lettera a), del comma 4, dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, purché il livello di classificazione del Grand Hotel non scenda mai al di sotto delle quattro stelle, la denominazione di *“Grand Hotel”* contenuta in una autorizzazione all'esercizio di albergo già rilasciata o rinnovata prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
4. Sono comunque consentite le denominazioni previste da leggi statali.

**Art. 3. EFFICACIA DEI REQUISITI STRUTTURALI E DIMENSIONALI**

1. Per le strutture ricettive alberghiere già classificate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto BUR del presente provvedimento restano confermati i requisiti strutturali e dimensionali definiti nella DGR n.807 del 21.3.2006 (pubblicata nel BUR n.37/2006) e nell'allegato B della DGR n.2879 del 30.11.2010 (pubblicata nel BUR n. 95/2010).
2. Per le strutture ricettive alberghiere già classificate prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, la superficie minima delle unità abitative, delle suite e delle junior suite, si intende come somma di tutti i vani, esclusi i bagni;
3. Restano confermati i requisiti strutturali e dimensionali delle strutture ricettive alberghiere, limitatamente ai nuovi volumi oggetto di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, presentati in Comune prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
4. I requisiti strutturali e dimensionali delle strutture alberghiere, individuati nel presente provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, nei seguenti casi:
  - a) limitatamente ai nuovi volumi, nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive alberghiere, presentati in Comune a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
  - b) a tutti i volumi di un edificio esistente, nel caso di domanda di classificazione di una nuova struttura ricettiva alberghiera (o nuova dipendenza), da aprirsi in un edificio esistente, presentata in Provincia a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

**Art. 4. REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI CON TRE STELLE SUPERIOR E QUATTRO STELLE SUPERIOR.**

1. Gli alberghi, per essere classificati con tre stelle superior o quattro stelle superior, devono avere i seguenti requisiti previsti nell'Allegato B:
  - a) requisiti strutturali e dimensionali, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3;
  - b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni in ogni caso;
  - c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare dell'albergo, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a dieci punti.

**Art. 5. DESTINAZIONE EDILIZIA DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA**

1. L'immobile da classificare quale nuova struttura ricettiva alberghiera deve avere una destinazione d'uso edilizia turistico – ricettiva, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge regionale n. 11/2013.
2. Resta confermata, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera f) della legge regionale n. 11/2013, la destinazione d'uso edilizia delle strutture alberghiere già classificate prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

**Art. 6. LE DIPENDENZE**

1. Ogni singola dipendenza alberghiera è classificata secondo i requisiti dei locali di pernottamento da essa posseduti in conformità al presente provvedimento.
2. In nessun caso la dipendenza alberghiera può avere una classificazione superiore a quella dell'edificio principale.

**Art. 7. ALTEZZE MINIME DEI LOCALI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

1. Il presente articolo disciplina le altezze minime dei locali di pernottamento delle strutture ricettive alberghiere e dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera.
2. L'altezza minima delle camere da letto, suite, junior suite e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
3. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori, quali i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
4. In materia di altezze minime sono possibili solo le deroghe previste dall'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità in data 05 luglio 1975 e dall' articolo 2 della legge regionale n. 12/1999 *"Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"*.

**Art. 8. DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE**

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta alla Provincia la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:
  - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, indicante gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
  - b) asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva: asseverazione che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera, suite, junior-suite e unità abitativa;
  - c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento;
  - d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
  - e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva e del periodo di apertura;
  - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla DGR n.1428 del 2011, con indicazione del numero di camere, bagni ed ascensori accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: [www.veneto.to](http://www.veneto.to)
  - g) per le strutture ricettive dotate di un sito internet, comunicazione alla Regione del relativo indirizzo web, al fine di collegarlo con il portale regionale del turismo [www.veneto.to](http://www.veneto.to).
2. Non è necessario allegare i documenti previsti nel precedente comma, alle lettere a) b) c) e d), nel caso il titolare della struttura presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, che escluda, dopo l'approvazione dell'ultima classificazione, sia modifiche della capacità ricettiva, sia interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento, sia aperture di nuove dipendenze.
3. Nel caso di prima classificazione come 3 stelle superior e 4 stelle superior di strutture già classificate alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, deve in ogni caso essere presentata la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), relativa ai requisiti strutturali fungibili di cui alla sezione seconda, da n. 1 a n. 10, da n. 12 a n. 20, n. 22, da n. 28 a n. 35, n. 42 e n. 43 dell'allegato B).
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di trasmissione della documentazione per la

domanda di classificazione.

**Art. 9 SIMBOLI DISTINTIVI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.**

1. Il simbolo distintivo della classificazione essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive alberghiere e non costituisce messaggio pubblicitario.
2. Il simbolo distintivo è costituito, per tutte le strutture alberghiere, da una chiave su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde.
3. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo: ALBERGO, VILLAGGIO ALBERGO, RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA.
4. Nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da una a cinque stelle.
5. Alle stelle è aggiunta una S maiuscola sempre in rosso, per gli hotel classificati con tre stelle superior e quattro stelle superior.
6. Alle stelle è aggiunta una L maiuscola sempre in rosso, per l'hotel classificato con cinque stelle lusso.
7. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo.
8. Sino alla pubblicazione sul BUR del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo di individuazione dei simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere in attuazione del presente articolo, continua ad applicarsi la DGR n.3707 del 14 giugno 1988 ad oggetto "*approvazione dei simboli distintivi delle strutture ricettive alberghiere. L.r. 3.5.1988, n. 24*", reperibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/turismo>